



Consorzio di Bonifica della Gallura

DISCIPLINARE DI GARA

Codice identificativo gara (CIG 8974895DA3)

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto

1. Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni
2. Oggetto e modalità di esecuzione del servizio.....
3. Controlli quantitativi e qualitativi
4. Durata dell'appalto – Importo a base d'asta7
5. Soggetti ammessi alla procedura di gara.....
6. Requisiti di partecipazione.....
7. Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva – Ritenute a titolo di garanzia.....
8. Subappalto.....
9. Modalità di presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio
10. Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa.....
11. Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, reti di imprese
12. Contenuto della busta B – Offerta tecnica
13. Contenuto della busta C – Offerta economica
14. Criterio di aggiudicazione
15. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi
16. Criteri di valutazione dell'offerta economica
17. Svolgimento della gara.....





Consorzio di Bonifica della Gallura

18. Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto
19. Sospensione e annullamento della gara - Validità dell'offerta
20. Riservatezza
21. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.....
22. Informazioni e comunicazioni.....
23. Rinvio.....





Consorzio di Bonifica della Gallura

Premessa e informazioni generali

Il presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, nella forma della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'ambito territoriale del Consorzio di Bonifica della Gallura con sede in Via Paolo Dettori, 43 – 07021 – Arzachena (SS) – Tel. 0789844018-844019-200011-209080 Fax 0789/83527-21412 e-mail protocollo@cbgallura.it PEC cbgallura@pec.it;

L'affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 73 del 15.06.2022.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato nella persona della Dott.ssa Monica Maria Stefanina Asara. tel. 0789200011-0789209080-0789844018-0789844019 e-mail: protocollo@cbgallura.it PEC: cbgallura@pec.it

La procedura per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale di Consorzio di Bonifica della Gallura verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il relativo contratto avrà una durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale e fatta salva l'eventuale attivazione dell'opzione prevista al successivo articolo 4.6.

Codice identificativo gara (CIG) **8974895DA3**.

* * *

ARTICOLO 1

Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni 1.1 Costituiscono documenti a base di gara e faranno parte del regolamento contrattuale, oltre al presente Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara:

- a) La lettera di invito;
- b) il modello DGUE allegato al presente documento.

1.2 Tutta la predetta documentazione è direttamente accessibile sul sito web www.cbgallura.it, su cui verranno pubblicate anche le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie.

1.3 Eventuali richieste di chiarimento in ordine ai documenti a base di gara, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno essere formulate al Consorzio esclusivamente in forma scritta entro e non oltre il 11 luglio 2022 mediante apposita comunicazione da inviare tramite pec all'indirizzo cbgallura@pec.it





Consorzio di Bonifica della Gallura

1.4 L'appalto è costituito da un unico lotto poiché è caratterizzato da unitarietà funzionale e, pertanto, si ritiene opportuno, sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione, non procedere a suddivisione a lotti.

ARTICOLO 2

Oggetto e modalità di esecuzione del servizio

2.1 La presente procedura ha per oggetto l'affidamento di un servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 5,29 (cinque/29) al netto di IVA di legge a favore del personale di Consorzio di Bonifica della Gallura (inclusi i dirigenti). L'erogazione del servizio dovrà essere gestita tramite un sistema completamente automatizzato provvisto di un portale web e di un applicativo con accesso personale basato su tessere elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di servizi convenzionati ubicati nel territorio nazionale con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50" e delle prescrizioni del presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.

Ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, ferma la necessità del possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

2.2. Il servizio deve prevedere le seguenti prestazioni:

- a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto (€ 5,29);
- b) utilizzo durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dal personale di Consorzio di Bonifica della Gallura, a tempo pieno e parziale,;





Consorzio di Bonifica della Gallura

- c) predisposizione della rete dedicata degli esercizi convenzionati ubicati nell'intero territorio nazionale già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione. La mancata attivazione della rete entro tale termine comporta la decadenza dall'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria;
- d) emissione delle tessere elettroniche che dovranno riportare sul fronte il nome e cognome dell'utilizzatore, il numero di tessera e il logo del Consorzio di Bonifica della Gallura;
- e) predisposizione di un portale web e di un applicativo per la gestione del buono pasto da parte dell'utilizzatore e per l'inserimento dell'ordine mensile e la gestione della rendicontazione e dei flussi da parte dell'ufficio preposto del Consorzio di Bonifica della Gallura;
- f) assistenza tecnica telefonica e via web nei confronti dell'utente.

I buoni pasto dovranno possedere le caratteristiche previste all'art. 4 commi 2 e 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122.

2.3 Nel corso di vigenza del contratto d'appalto il Consorzio potrà stabilire di modificare il valore nominale del buono pasto sopra indicato. In tal caso l'aggiudicatario deve continuare ad erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel contratto ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando un aumento proporzionale al prezzo originario.

2.4 L'aggiudicatario deve assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e aventi i requisiti sopra specificati.

2.5 L'aggiudicatario deve comunicare al Consorzio l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando e dal capitolato tecnico e disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali.

2.6 Il Consorzio di Bonifica della Gallura riterrà responsabile l'aggiudicatario per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto dipendente da fatto dei singoli esercizi convenzionati.

2.7 Il Consorzio di Bonifica della Gallura comunicherà tempestivamente all'aggiudicatario eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione.

L'aggiudicatario è tenuto:

1. ad intervenire entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnalata;





Consorzio di Bonifica della Gallura

2. in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla normativa.

In ogni caso il Consorzio di Bonifica della Gallura potrà chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.

L'inottemperanza a quanto ivi prescritto, oltre all'applicazione di penali, potrà comportare la risoluzione del contratto.

2.8 Si intende ricompresa nel corrispettivo contrattuale la fornitura di n. 24 tessere personali elettroniche all'avvio della esecuzione contrattuale con attivazione contestuale per un immediato utilizzo nonché di ulteriori tessere nel corso del contratto per un numero massimo di 20. Tali ulteriori tessere potranno essere richieste in qualsiasi momento dal Consorzio e dovranno essere fornite, nel numero richiesto, entro 10 giorni dalla richiesta con attivazione entro 5 giorni dalla consegna presso il Consorzio.

ARTICOLO 3

Controlli quantitativi e qualitativi

3.1 Il Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni del capitolato tecnico e disciplinare di gara e del contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dall'aggiudicatario ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla documentazione di gara e dal contratto assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e del Consorzio.

ARTICOLO 4

Durata dell'appalto – Importo a base d'asta

4.1 L'appalto ha una durata di 36 mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale, fatta salva, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l'esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 oltre l'eventuale attivazione dell'opzione prevista al successivo comma 6.

4.2 Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva altresì di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione





Consorzio di Bonifica della Gallura

delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta comunque salva la facoltà di concordare condizioni più favorevoli per il Consorzio.

4.3 L'importo a base d'asta, riferito all'intera durata contrattuale di 36 mesi, è pari al valore nominale del buono pasto di € 5,29 (cinque/29) al netto di IVA di legge per un fabbisogno massimo complessivo annuale stimato per un importo complessivo triennale massimo stimato del servizio richiesto di € 105.000,00 (centocinquemila/00) compresa IVA di legge.

4.4 Considerato che nello svolgimento del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale di Consorzio di Bonifica della Gallura e il personale dell'aggiudicatario, non può essere determinato un costo per oneri interferenziali per la sicurezza.

4.5 Nessun compenso revisionale è previsto per il periodo di esecuzione dell'appalto.

4.6 Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del Codice, Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi.

ARTICOLO 5

Soggetti ammessi alla procedura di gara

5.1 Ai sensi dell'art. 144, commi 3 e 4, D.lgs. n. 50/2016, possono concorrere all'affidamento del servizio esclusivamente le società autorizzate allo svolgimento dell'attività di emissione di buoni pasto, vale a dire le società che, oltre agli ulteriori requisiti di partecipazione stabiliti al successivo art.6 del presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, presentino i seguenti requisiti:

- siano costituite in forma di società di capitali ed abbiano un capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00);
- abbiano come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
- dispongano di un bilancio corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
- abbiano trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la segnalazione certificata di inizio attività comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 144, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (già art. 285 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207).

Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea possono concorrere alla procedura se autorizzati all'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento in base alle norme del Paese di appartenenza.





Consorzio di Bonifica della Gallura

5.2 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici rientranti nell'elencazione di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016

5.3 Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.

5.4 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

5.5 È altresì vietato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed in consorzi stabili di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

5.6 Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto – anche all'interno di raggruppamenti, consorzi o GEIE – tutte le predette offerte sono escluse dalla procedura.

5.7 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).





Consorzio di Bonifica della Gallura

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

5.8 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

5.9 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.10 Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui al presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara.

5.12 Ai sensi dell'art. 37 del D.l. 78/2010 (conv. in l. n. 122/2010), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 6

Requisiti di partecipazione

6.1 Ai fini della partecipazione e della ammissione alla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso, oltre che dei requisiti indicati al precedente art. 5, dei seguenti requisiti:

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;





Consorzio di Bonifica della Gallura

b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ovvero, nei casi previsti, ad uno dei registri commerciali indicati dall'allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016;

c) possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di validità secondo la norma ISO 9001:2015 per i servizi oggetto della presente procedura;

d) conseguimento, nel triennio 2019/2020/2021, di un fatturato annuo non inferiore, per ciascun anno, a euro 400.000,00, IVA esclusa, derivante esclusivamente da fatturato per incarichi di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

A tal riguardo, si specifica che per le società che abbiano iniziato l'attività da meno del triennio sopra indicato, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato specifico richiesto/3) x anni di attività.

Si precisa che la scelta di richiedere il requisito economico di cui alla lettera d) dipende dalla peculiare natura e dalla rilevanza del servizio oggetto del presente documento, tale da rendere indispensabile che gli operatori siano in grado di soddisfare requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari a tutela del corretto espletamento dell'attività istituzionale del Consorzio.

6.2 I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

6.3 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

6.4 Con riferimento ai requisiti di cui agli artt. 5 e 6.1, in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari, costituiti o costituendi, valgono le seguenti indicazioni:

il requisito relativo al possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 5 deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o facenti parte del GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

i requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.1 devono essere posseduti da tutti i concorrenti riuniti o consorziati in qualsiasi forma;





Consorzio di Bonifica della Gallura

il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 6.1 deve essere posseduto nel loro complesso dal raggruppamento o dal consorzio; l'impresa mandataria deve possedere il predetto requisito in misura maggioritaria.

6.5 In caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45, D.lgs. n. 50/2016:

il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 144 del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 5 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese designate come esecutrici;

i requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di cui alle lettere b), e c) dell'art. 6 devono essere posseduti dai consorzi e dalle imprese designate come esecutrici;

il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 6 deve essere posseduto dai consorzi secondo quanto stabilito dall'art. 47, D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 7

Garanzia provvisoria – Garanzia definitiva

7.1. Le offerte presentate dai concorrenti devono essere corredate da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base d'asta (e quindi pari ad € 2.100,00), prestata in conformità a quanto stabilito dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

7.2 Trova in particolare applicazione la disciplina di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, l'operatore economico deve espressamente attestare il possesso dei relativi requisiti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.





Consorzio di Bonifica della Gallura

7.3 Nel caso di prestazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la garanzia provvisoria, ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93, D.lgs. 50/2016, deve:

a) essere prodotta:

1. come documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

2. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (cfr. al riguardo ANAC, delibera n. 372 del 17 aprile 2019);

b) avere efficacia per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta del Consorzio di Bonifica della Gallura, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

7.4 In ogni caso, le offerte devono altresì essere corredate dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente dovesse risultare aggiudicatario.

7.5 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva con le modalità e secondo le condizioni previste dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Siffatta garanzia definitiva verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

7.6 Si specifica che qualora una o entrambe le garanzie di cui al presente articolo dovessero venire rilasciate congiuntamente da più garanti, troverà applicazione l'art. 104, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il concorrente deve fornire l'indicazione del mandatario e/o delegatario designato per intrattenere i rapporti con il Consorzio.

ARTICOLO 8

Subappalto

8.1 Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate all'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazione in Legge n. 108 del 29 luglio 2021.





Consorzio di Bonifica della Gallura

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del "Codice"; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del "Codice".

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto nella parte II, lettera D: Informazioni sui subappaltatori del DGUE – Allegato 2B, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

Nell'ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del "Codice" la S.A. provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto..

ARTICOLO 9

Modalità di presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio

9.1 La busta, contenente la documentazione di offerta, potrà essere inviata, a rischio e spese dell'impresa concorrente, a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un incaricato dell'impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

9.2 La busta dovrà essere chiusa, sigillata con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità ad eventuali manomissioni, controfirmata sui lembi di chiusura, e riportare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'impresa offerente e la seguente dicitura:

“FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A VANTAGGIO DEI DIPENDENTI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA – NON APRIRE”

9.3 Nella busta, entro il giorno 19/07/2022 dovrà essere presente la documentazione amministrativa, di cui al successivo art. 11 in “Busta A - Documentazione amministrativa”,

l'offerta tecnica, di cui al successivo art. 13 in “Busta B - Offerta tecnica” ed infine





Consorzio di Bonifica della Gallura

l'offerta economica, di cui al successivo art. 14 in "Busta C - Offerta economica".

9.4 Si specifica che tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, ivi inclusa l'offerta, deve essere comunque redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'offerente assicurare la fedeltà della traduzione.

A prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti, è sufficiente la produzione di una copia della documentazione attestante i poteri del sottoscrittore per ciascun soggetto sottoscrittore.

9.5 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 10

Contenuto della busta A – Documentazione amministrativa

10.1 Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere prodotti i seguenti documenti, preferibilmente accompagnati da un indice introduttivo,





Consorzio di Bonifica della Gallura

a) la domanda di partecipazione redatta, in bollo, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.





Consorzio di Bonifica della Gallura

Il concorrente deve allegare copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

b) il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di idonei poteri, e corredata da idonea documentazione attestante i poteri del sottoscrittore medesimo (ove diverso dal legale rappresentante). Nel caso di soggetto non tenuto a tale iscrizione deve essere presentata dichiarazione avente contenuto equivalente;

c) dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 144, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016 ed indicati al precedente art. 5, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente, sulla base del modello allegato al presente documento;

d) il c.d. documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, reso disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016 (v. G.U.R.I. – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016) ed attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal precedente art. 3.

Tale DGUE deve essere compilato, secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Linee Guida n. 3 del 18 luglio 2016, utilizzando il modello in formato editabile predisposto dal Consorzio;

Lo stesso DGUE deve in particolare contenere le seguenti informazioni/dichiarazioni:

d.1) le pertinenti informazioni sull'operatore economico di cui alla Parte II, Sezione A, del DGUE, ivi incluse quelle relative alla "forma della partecipazione".

Con specifico riferimento alla forma di partecipazione alla gara si evidenzia che nel caso di partecipazione alla gara con le forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del D.Lgs. n. 50/2016 - e, quindi, rispettivamente, nel caso di partecipazione di consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari (costituiti e costituendi), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di imprese e GEIE - deve essere presentato un DGUE distinto per ciascun soggetto costituente il consorzio, il raggruppamento, il GEIE o la rete di imprese.

Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.





Consorzio di Bonifica della Gallura

Queste ultime devono pertanto essere indicate dal consorzio nel proprio DGUE, conformemente a quanto prescritto dall'art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016.

d.2) le pertinenti informazioni sull'operatore economico di cui alla Parte II, Sezione B, del DGUE.

Si precisa che in tale sezione devono essere indicate le informazioni relative ai soli soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico che siano effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui al presente documento.

d.3) le informazioni di cui alla Parte II, Sezione C, del DGUE, devono essere fornite esclusivamente laddove il concorrente intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, dei requisiti di partecipazione posseduti da altri operatori economici.

Si specifica che in tal caso l'impresa ausiliaria deve produrre, unitamente a tutta la documentazione prevista dall'art. 89 cit., un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato.

d.4) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione A, del DGUE, relative all'insussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione a tali informazioni si specifica che, con il comunicato del 8 novembre 2017, l'ANAC ha chiarito che l'insussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 del Codice deve essere dichiarata dal legale rappresentante del concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati.

È quindi necessario che il concorrente produca un documento dichiarativo, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE e redatto sulla base del modello allegato al presente documento, contenente l'elencazione nominativa dei soggetti cui deve intendersi riferita la dichiarazione sostitutiva resa mediante la compilazione del modello DGUE.

Qualora non ci siano altri soggetti oltre il dichiarante/legale rappresentante quest'ultimo deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, distinto dal DGUE, firmata digitalmente, l'assenza di ulteriori soggetti indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 del Codice.

d.5) le informazioni di cui alla Parte III, Sezioni B e C, del DGUE, relative agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, all'insussistenza di motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.

d.6) le informazioni di cui alla Parte III, Sezione D, del DGUE, concernenti l'insussistenza degli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente.

d.7) le informazioni di cui alla Parte IV del DGUE in ordine al possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall'art. 6.1 del presente documento.





Consorzio di Bonifica della Gallura

A tal riguardo si specifica che:

- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 6.1 cit. deve essere resa mediante la compilazione del riquadro

1) della parte IV, Sezione A del DGUE allegato al presente documento, ferma restando la necessità di procedere alla produzione di quanto indicato alla precedente lettera b);

- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 6.1 cit. deve essere resa mediante la compilazione del primo riquadro della parte IV, Sezione D del DGUE allegato al presente documento;

- la dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui alla lettera d) dell'art. 6.1 cit. deve essere resa la compilazione del riquadro 2a) della parte IV, Sezione B del DGUE, riportando nella tabella ivi prevista,

oppure in un apposito prospetto separato da allegare al DGUE, la descrizione dei servizi svolti gli importi fatturati per ciascun incarico (IVA esclusa), le relative date di fatturazione, e il committente, pubblico o privato dei servizi stessi;

d.8) la sottoscrizione digitale di cui alla Parte VI, del DGUE, deve essere apposta da parte dei soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'operatore economico che siano effettivamente intervenuti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e siano stati indicati nella Parte II, Sezione B, del DGUE.

Si raccomanda ai concorrenti e a tutti gli altri soggetti tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di ordine generale (subappaltatori e ausiliari) di utilizzare il modello DGUE quivi allegato.

e) la garanzia provvisoria prevista nel precedente art. 7, eventualmente corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del concorrente, attestante il possesso dei requisiti che consentono la riduzione della medesima garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016;

f) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di un istituto bancario, compagnia assicuratrice o intermediario finanziario, anche diversi da quelli che hanno rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Si precisa al riguardo che non sarà necessario produrre separatamente la dichiarazione di cui al presente punto e) laddove l'assunzione dell'impegno al rilascio della garanzia definitiva da parte del medesimo garante che ha rilasciato la garanzia provvisoria costituisca una delle condizioni risultanti dalla polizza rilasciata a corredo dell'offerta ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016;

g) il "PASOIE" relativo alla procedura di gara, attestante che il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario da parte dell'operatore economico può essere





Consorzio di Bonifica della Gallura

verificato mediante il sistema “AVCPass” ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera del 17.2.2016 n. 157.

A tal riguardo, si precisa che:

in conformità a quanto stabilito dal Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici con il comunicato del 16.12.2013, per la generazione del PASSOE è necessario che ciascun operatore economico partecipante abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”; costituisce onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze della procedura di gara ai fini dell’ottenimento del PASSOE;

il “PASSOE” non esonera l’operatore economico dall’obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente documento in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento;

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, sarà necessario produrre anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.

h) in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black-list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001, la dichiarazione attestante il possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del 14.12.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero l’avvenuta presentazione dell’istanza, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del predetto D.M. del 14.12.2010;

i) la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore dello stesso munito di idonei poteri attestante:

1. l’indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, nonché l’espressa autorizzazione all’utilizzo dei predetti recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016;

2. l’impegno del concorrente a mantenere valida e vincolante la propria offerta per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centottanta) giorni in caso di espressa richiesta di Consorzio di Bonifica della Gallura;

3. di aver esaminato, di avere preso puntualmente atto e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di:

- tutte le circostanze generali e particolari che possano in qualsiasi modo influire sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell’offerta;





Consorzio di Bonifica della Gallura

- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dal Bando di Gara, dal Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, dallo schema di contratto, e da tutti i documenti richiamati nei predetti atti;

- tutte le condizioni, gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso o eccettuato, derivanti dalle normative vigenti in relazione al servizio oggetto dell'affidamento e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui devono essere svolte le attività;

4. di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni negoziali di cui al Bando di Gara, al Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, allo schema di contratto e a tutti i documenti richiamati nei predetti atti, impegnandosi a fornire la prestazione nel rispetto della normativa vigente e di quella che dovesse intervenire in corso di esecuzione dell'incarico;

5. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell'eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara.

ARTICOLO 11

Prescrizioni documentali specifiche in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, reti di imprese

11.1 Con riferimento alla documentazione amministrativa che deve essere inserita nella busta A in caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi e GEIE, rete di imprese valgono le seguenti prescrizioni specifiche.

11.2 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 50/2016 non ancora costituiti:

deve essere presentata attestazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma – con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Consorzio di Bonifica della Gallura;

la documentazione di cui alla lettera b) del precedente art. 10.1, deve essere presentata con riferimento a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

ciascuno dei soggetti componenti il costituendo raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza, nonché la propria componente del PASSOE;





Consorzio di Bonifica della Gallura

□ la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l'impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Il Raggruppamento Temporaneo o Consorzio potrà godere del beneficio di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria solo se tutti gli operatori economici facenti parte del Raggruppamento o Consorzio siano in possesso delle relative certificazioni: l'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti occorrenti al fine di avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 deve essere pertanto resa da ciascuno dei predetti soggetti;

□ la dichiarazione di cui alla lettera j) del precedente art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o consorzio.

11.3 In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti già costituiti valgono le medesime prescrizioni di cui al precedente art. 11.2 con le seguenti precisazioni:

- in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento, deve essere presentata copia del mandato collettivo con rappresentanza costitutivo del raggruppamento, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione di cui alla lettera j) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo operatore economico individuato come mandatario del raggruppamento.

11.4 In caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), D.lgs. n. 50/2016 già costituiti e di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE):

- deve essere presentato l'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio ovvero il contratto di GEIE, dai quali risulti la responsabilità solidale degli associati nei confronti di Consorzio di Bonifica della Gallura. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti costitutivi deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti gli associati;
- devono essere specificate le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o facenti parte del GEIE;
- ciascuno dei soggetti componenti il consorzio o GEIE deve presentare il proprio DGUE, compilandolo nelle parti di propria competenza;
- la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l'impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte il





Consorzio di Bonifica della Gallura

Consorzio/GEIE. Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;

- la dichiarazione di cui alla lettera j) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del solo Consorzio o GEIE;

11.4 In caso di partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 resta fermo l'obbligo di indicare le consorziate per i quali il consorzio concorre nonché l'obbligo, per le predette consorziate esecutrici, di produrre, ciascuna, un proprio DGUE, compilato secondo le indicazioni di cui al precedente art. 10.1.

11.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta:

- una attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, con indicazione esplicita del soggetto capofila e delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ed a conformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2106, con conseguente assunzione in solido della responsabilità contrattuale nei confronti di Consorzio di Bonifica della Gallura;

- la documentazione di cui alla lettera b) del precedente art. 10.1, deve essere prodotta da tutte le imprese aderenti al contratto di rete;

- la garanzia provvisoria di cui alla lettera e) del precedente art. 10.1 nonché l'impegno di cui alla successiva lettera f) del precedente art. 10.1, devono essere riferiti a tutti i soggetti facenti parte della rete di imprese. Ai fini dell'eventuale riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, vale quanto già evidenziato con riferimento ai Raggruppamenti Temporanei e Consorzi non ancora costituiti;

- la dichiarazione di cui alla lettera j) dello stesso art. 10.1 deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre; Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica deve essere inoltre prodotta:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo





Consorzio di Bonifica della Gallura

irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005.

ARTICOLO 12

Contenuto della busta B – Offerta tecnica

12.1 La busta “B” deve contenere l’Offerta tecnica di ciascun concorrente - nella quale devono essere descritte le modalità di realizzazione del servizio, in conformità a quanto previsto nel precedente art. 2, e deve essere articolata secondo il seguente schema:

a. presentazione della offerta;

b. il numero di esercizi situati nell’intero territorio italiano già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione.

La Ditta deve assicurare un numero minimo di esercizi già convenzionati o da convenzionare, sui territori sopra indicati pari a 40 così distribuiti :

Comune di Olbia n° 30

Comune di Arzachena n° 10

c. il termine di pagamento dei corrispettivi delle fatture senza aggravio di costi per gli esercizi convenzionati, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo di quarantacinque giorni naturali e consecutivi;

d. un progetto tecnico dettagliato che meglio risponda alle esigenze del Consorzio, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative tecnologiche che rendano il servizio ancora più funzionale.

In particolare si terrà conto:

o della funzionalità e sicurezza del portale web e dell’applicativo di gestione dei buoni pasto;

o delle modalità di assistenza offerte al Consorzio;

o della modalità e tempistica di consegna delle tessere e attivazione del servizio;

o di altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l’espletamento del servizio, descritte nell’oggetto di gara, con riferimento, a titolo esemplificativo:

aggiornamento degli esercizi convenzionati;





Consorzio di Bonifica della Gallura

- fruibilità dei collegamenti informatici;
 - ulteriori servizi online o funzionalità legate all'utilizzo del buono pasto;
 - sistemi tempestivi di blocco nel caso di smarrimento o furto della tessera e rimborso dei buoni pasto illegittimamente consumati prima e/o dopo la comunicazione di smarrimento o furto;
- o di ogni altro elemento utile a valutare la qualità del servizio offerto;

e. la previsione della sostituzione gratuita e senza limitazioni di quantità, entro 10 giorni dalla richiesta e prescindendo dal numero, delle tessere fisiche danneggiate o smarrite per qualsiasi motivo.

12.2 A pena di esclusione dalla procedura di gara, nell'offerta tecnica non devono in ogni caso essere inserite indicazioni relative ad elementi economici dell'offerta (vale a dire al prezzo); tali indicazioni dovranno essere esposte esclusivamente nell'offerta economica di cui al successivo art. 13.

12.3 L'Offerta tecnica deve essere redatta su non più di 30 facciate (esclusi copertina, e indice) in formato A4 con carattere times new roman corpo 11. Non saranno oggetto di valutazione tecnica le facciate ulteriori alla cinquantesima.

12.4 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 10.1 lett. a).

12.5 L'offerta tecnica costituisce parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con il concorrente aggiudicatario senza che sia necessaria la sua trasposizione integrale nel testo dello stesso.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell'ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.

ARTICOLO 13

Contenuto della busta C – Offerta economica

13.1 Nella busta C – Offerta economica” deve essere inserita l'offerta economica - predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente documento,

a) dell'indicazione del ribasso percentuale unico offerto sul valore nominale del buono pasto di € 5,29 al netto di IVA di legge (con un massimo di due cifre decimali dopo la virgola) rispetto. La percentuale di ribasso deve essere espressa sia in cifre che in lettere; in caso di contrasto, prevarrà l'offerta espressa in lettere.

Eventuali cifre decimali oltre la seconda, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio. Le offerte che, per errore, fossero espresse con la sola indicazione in





Consorzio di Bonifica della Gallura

cifre o con la sola indicazione in lettere del ribasso proposto, non verranno escluse per tale omissione. Ai sensi dell'art. 144, comma 6, lett. a, il ribasso offerto sul valore nominale del buono pasto, a pena di esclusione, non deve essere comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti (vedi successiva lett. b)

b) lo sconto incondizionato (espresso in percentuale) che l'offerente si impegna ad applicare agli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo del 10%;

c) della indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 dell'ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. "aziendali") ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

13.2 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente art. 10.1 lett. a).

ARTICOLO 14

Criterio di aggiudicazione

14.1 L'aggiudicazione è effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, secondo la seguente ponderazione:

- Offerta Tecnica: fino ad un massimo di punti 70/100;
- Offerta Economica: fino ad un massimo di punti 30/100.

14.2 Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio "Offerta Tecnica" + punteggio "Offerta economica" determinati secondo i criteri più avanti specificati. Risulterà miglior offerente il concorrente che avrà totalizzato il punteggio finale complessivo più elevato.

ARTICOLO 15

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Riparametrazione dei punteggi

15.1 L'offerta tecnica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 70 punti suddiviso fra i seguenti elementi di valutazione:

a. Rete degli esercizi (assegnazione tabellare):





Consorzio di Bonifica della Gallura

Il punteggio massimo di 25 punti è attribuito all'offerta che rechi il maggior numero di esercizi già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali verranno attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione per esercizi situati nell'intero territorio nazionale.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:

Numero esercizi singola offerta
_____ X 25

Numero esercizi migliore offerta

Nella determinazione del punteggio, derivante dal calcolo di cui sopra, si tiene conto solo delle prime due cifre decimali.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva di effettuare in fase esecutiva verifiche sul rispetto di quanto dichiarato.

b. Termini di pagamento agli esercizi convenzionati (assegnazione tabellare): Il punteggio massimo di 15 punti è attribuito sulla base del termine massimo di pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati offerto dal concorrente, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo di quarantacinque giorni naturali e consecutivi.

L'attribuzione avviene sulla base della seguente formula:

$$Po = Ci * 15$$

dove

Po = punteggio assegnato all'offerta considerata

Ci = coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno) calcolato come segue:

$$Ci = (Tm - Ti) / (Tm - Tn)$$

dove

Ti = termine di pagamento espresso in giorni, offerto dal concorrente;

Tm = termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a base di gara = 45 (quarantacinque gg);





Consorzio di Bonifica della Gallura

T_n = termine di pagamento minimo, espresso in giorni, offerto dai concorrenti.

Il Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva di effettuare in fase esecutiva verifiche sul rispetto di quanto dichiarato.

c. Progetto tecnico (assegnazione discrezionale): il punteggio fino a un massimo di punti pari a 25 viene attribuito, sulla base di un progetto tecnico dettagliato che meglio risponda alle esigenze del Consorzio, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative tecnologiche che rendano il servizio ancora più funzionale. In particolare si terrà conto:

o della funzionalità e sicurezza del portale web e dell'applicativo di gestione dei buoni pasto;

o delle modalità di assistenza offerte al Consorzio;

o della modalità e tempistica di consegna delle tessere e attivazione del servizio;

o di altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l'espletamento del servizio, descritte nell'oggetto di gara, con riferimento, a titolo esemplificativo:

aggiornamento degli esercizi convenzionati;

fruibilità dei collegamenti informatici;

ulteriori servizi online o funzionalità legate all'utilizzo del buono pasto;

sistemi tempestivi di blocco nel caso di smarrimento o furto della tessera e rimborso dei buoni pasto illegittimamente consumati prima e/o dopo la comunicazione di smarrimento o furto;

o di ogni altro elemento utile a valutare la qualità del servizio offerto.

d. Sostituzione gratuita tessere fisiche (assegnazione tabellare): viene attribuito un punteggio pari a 5 punti ad ogni offerta che preveda la sostituzione gratuita e senza limitazioni di quantità, entro 10 giorni dalla richiesta e prescindendo dal numero, delle tessere danneggiate o smarrite per qualsiasi motivo. Il numero delle tessere sostituite non sono ricomprese nel totale della fornitura previste nell'oggetto della procedura.

15.2 A ciascuno degli elementi dei criteri sopra indicati con "assegnazione discrezionale" ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuirà un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola sulla base della seguente scala di valutazione:





Consorzio di Bonifica della Gallura

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	SUGGERIMENTI VALUTATIVI
Non apprezzabile	0	Trattazione del tutto mancante o inadeguata
Insufficiente	Da 0.01 a 0.24	Trattazione e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il criterio e/o sub criterio oggetto di valutazione.
Mediocre	Da 0.25 a 0.49	Trattazione troppo sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta comunque da una sufficiente efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione.
Discreto	Da 0.50 a 0.74	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
Buono	Da 0.75 a 0.95	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione
Eccellente	Da 0.95 a 1.00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente nelle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione risulta esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale

Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni elemento di valutazione.

Il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione è quindi ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio tecnico massimo. Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

15.3 Quanto agli elementi dei criteri sopra indicati con "assegnazione tabellare" il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.





Consorzio di Bonifica della Gallura

15.4 La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali sommando i punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

15.5 Qualora nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per la parte tecnica (pari, come si è detto, a 70 punti), la Commissione giudicatrice procederà a riparametrare i punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti applicando la seguente formula:

$$P_i = P_i / P_{\max} \times 70$$

dove P_i è il punteggio del concorrente i -esimo e P_{\max} è il punteggio massimo ottenuto dalla migliore offerta.

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Nella determinazione di tutti i punteggi, parziali o complessivi, e più in generale in tutte le operazioni di calcolo da effettuare nel corso della procedura, si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

ARTICOLO 16

Criteri di valutazione dell'offerta economica

16.1 L'offerta economica viene valutata attribuendo un punteggio massimo di 30 secondo i seguenti criteri:

a. Il punteggio di 15 punti è attribuito al concorrente che abbia offerto il prezzo più basso in ragione della percentuale di ribasso applicata sul valore nominale di € 5,29 al netto di IVA di legge di cui al precedente articolo 4.3. La percentuale di ribasso non può essere superiore alla percentuale di sconto incondizionato applicata agli esercizi convenzionati di cui al criterio b.

b. Il punteggio di 15 punti è attribuito sulla base dello sconto incondizionato (espresso in percentuale) che l'offerente si impegna ad applicare agli esercizi convenzionati rispetto al valore nominale del buono pasto, che deve essere comunque contenuto entro il limite massimo del 10%. L'attribuzione avviene sulla base della seguente formula:

$$P_o = C_i \times 10$$

dove

P_o = punteggio assegnato all'offerta considerata;

C_i = coefficiente variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno) calcolato come segue:





Consorzio di Bonifica della Gallura

$$C_i = (S_m - S_i) / (S_m - S_n)$$

dove

S_i = sconto offerto dal concorrente;

S_m = sconto massimo posto a base di gara = 10% (dieci per cento);

S_n = sconto minimo offerto dai concorrenti

Il Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva di effettuare in fase esecutiva verifiche sul rispetto di quanto dichiarato.

16.2 Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti vengono attribuiti punteggi secondo la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X * A_i / A \text{ soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti di cui alla precedente voce A_i

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

16.3 Il punteggio raggiunto dall'offerta economica di ciascun concorrente è determinato moltiplicando per 30 (max punti offerta economica) il risultato ricavato dall'applicazione della predetta formula. Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

16.4 Nelle operazioni di calcolo dirette all'attribuzione del punteggio mediante la formula di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

ARTICOLO 17

Svolgimento della gara

17.1 Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, il Consorzio provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice in un numero pari a tre.





Consorzio di Bonifica della Gallura

17.2 Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il giorno 20 luglio 2022 alle ore 10:30 presso la sede consortile dell'Ente in Arzachena, via Paolo Dettori, 43.

17.3 Saranno ammessi a presenziare alla prima seduta di gara ed alle successive sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. - in caso di soggetto delegato anche la delega e le fotocopie dei documenti di identità del delegato e del delegante.

17.4 Le operazioni di gara verranno condotte nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 con riferimento alle procedure relative all'affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Si puntualizza al riguardo che, in occasione della prima seduta di gara, il Presidente della Commissione di gara, procederà all'espletamento delle operazioni preliminari di carattere amministrativo consistenti:

- nella verifica della completezza e della correttezza della documentazione inserita da ciascun concorrente nella propria "Busta A", salva l'eventuale applicazione del meccanismo di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
- nell'apertura della busta "B" presentata dai soli concorrenti che siano ammessi alla successiva fase di valutazione e nella verifica della regolare sottoscrizione delle offerte tecniche ivi inserite.

Ultimate le predette operazioni preliminari la Commissione procederà quindi ad esaminare le offerte tecniche in occasione di una o più sedute riservate, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità stabilite nel precedente art. 15.

Successivamente verrà convocata una nuova seduta di gara, nel corso della quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni delle Offerte tecniche e delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì pubblica lettura dell'elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta.

Verranno, quindi, aperte le buste "C" recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti ammessi. La Commissione verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta dovesse risultare non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d'esclusione dal presente documento e assumerà ogni provvedimento del caso. La Commissione darà, quindi, lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nel precedente art. 16.

Di seguito, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica. A tal riguardo si specifica che in caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che abbia ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si procederà ai sensi





Consorzio di Bonifica della Gallura

dell'art. 77 r.d. 827/1924 in una successiva seduta pubblica ad invitare i concorrenti con pari punteggio complessivo a presentare nuova offerta economica (c.d. rilancio) riservandosi di effettuare sempre in seduta pubblica il sorteggio solamente in caso di permanenza di parità dei punteggi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

Qualora non vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa alla stazione appaltante. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all'esame e valutazione dell'offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell'offerta economica, sulla rispondenza dell'offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione al Consorzio di Bonifica della Gallura.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

17.5 Ai fini della verifica dell'anomalia il Consorzio farà riferimento al punteggio effettivo dell'offerta tecnica e non a quello riparametrato. Inoltre, si applica la previsione dell'art. 97, comma 3, secondo periodo.





Consorzio di Bonifica della Gallura

ARTICOLO 18

Verifiche della Stazione Appaltante - Aggiudicazione e stipulazione del Contratto

18.1 In esito al suddetto procedimento il Consorzio di Bonifica della Gallura, acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica e, ove ritenuto opportuno, approvazione della proposta di aggiudicazione, provvederà a deliberare l'aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

18.2 L'aggiudicazione non equivale in nessun caso all'accettazione dell'Offerta.

L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

18.3 In conformità a quanto previsto dall'art. 81, commi 1 e 2, e dall'art. 216, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dal presente documento avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 111/2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come modificata dalla Deliberazione n. 157 del 17.2.2016. Qualora vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema AVCPASS (ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, tramite la banca dati nazionale degli operatori economici di cui al citato art. 81) all'offerente cui Consorzio di Bonifica della Gallura ha deciso di aggiudicare l'appalto nonché all'operatore economico che segue in graduatoria verrà richiesto di presentare i mezzi di prova previsti dall'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnicoprofessionale, il Consorzio chiederà la produzione della seguente documentazione esemplificativa: bilanci approvati, fatture, contratti, certificazioni di qualità etc.. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione probatoria presentata e quella di chiedere le integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell'art. 85, comma 5, D.lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione attestato in sede di gara, si procederà all'esclusione dell'offerente dalla gara.

18.4 Consorzio di Bonifica della Gallura potrà chiedere a tutti gli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18.5 La stipulazione del Contratto resterà comunque subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:





Consorzio di Bonifica della Gallura

- a) alla presentazione da parte dell'aggiudicatario di un elenco, autocertificato, ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, la commissione percentuale applicata e la data di attivazione della convenzione, che non potrà essere successiva al quarantacinquesimo giorno successivo alla data della comunicazione di aggiudicazione. Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell'esistenza delle convenzioni con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi;
- b) alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esatto assolvimento degli obblighi contrattuali nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- c) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- d) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni;

18.6 La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, la sua difformità rispetto a quanto richiesto o qualunque altra condotta suscettibile di determinare la mancata sottoscrizione del contratto determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Consorzio di Bonifica della Gallura, che, ove non si determini per l'annullamento dell'intera procedura, aggiudicherà la gara all'offerente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente articolo.

All'atto della stipulazione del Contratto si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria prestata dall'offerente aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai medesimi dell'avvenuta aggiudicazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

18.7 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016.

18.8 La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

18.9 L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.

18.10 La stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016. Le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale resteranno interamente a carico dell'aggiudicatario, esclusa soltanto l'IVA come per legge. Le





Consorzio di Bonifica della Gallura

spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

18.11 Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

18.12 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

18.13 Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva, a suo indicabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall'originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal contratto e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19

Sospensione e annullamento della gara - Validità dell'offerta

19.1 L'indizione della procedura di cui al presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano il Consorzio né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti.

Il Consorzio si riserva a proprio insindacabile giudizio di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà quindi alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo.

19.2 Le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla dichiarazione di impegno di cui all'art. 10.1, lett. i), n. 2, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.





Consorzio di Bonifica della Gallura

19.3 Non sono inoltre ammesse offerte parziali, condizionate, nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell'offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.

19.4 Il Consorzio di Bonifica della Gallura si riserva in ogni caso la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ARTICOLO 20

Riservatezza

20.1 Tutti i soggetti partecipanti alla presente procedura di affidamento assumono l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui vengano in possesso in conseguenza della partecipazione alla gara.

20.2 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

20.3 Il Consorzio di Bonifica della Gallura informa che i dati, i documenti e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della conduzione della gara, della scelta dell'aggiudicatario, della successiva gestione del contratto, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e/o manuali.

20.4 I dati potranno essere comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso agli atti nei limiti consentiti dalla Legge 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 21

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

21.1 Il Consorzio di Bonifica della Gallura tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell'affidatario e, successivamente, per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità relative e strumentali all'esercizio delle attività previste.

21.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l'affidatario si possono rivolgere al Consorzio di Bonifica della Gallura per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione





Consorzio di Bonifica della Gallura

degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo protocollo@cbgallura.it.

21.3 Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l'affidatario hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.

21.4 Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica della Gallura, con sede in Arzachena, in Via Paolo Dettori n. 43. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, il Consorzio di Bonifica della Gallura ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la terminologia inglese, DPO), disponibile all'indirizzo e-mail protocollo@cbgallura.it

L'informativa completa sulla privacy di Consorzio di Bonifica della Gallura è disponibile nella sezione "Privacy" del sito internet www.cbgallura.it.

ARTICOLO 22

Informazioni e comunicazioni

22.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Consorzio di Bonifica della Gallura ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

22.2 Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalate al Consorzio di Bonifica della Gallura, diversamente il Consorzio declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ARTICOLO 23

Rinvio

23.1 Le modalità di pagamento, le eventuali cause di risoluzione del contratto, la procedura per la risoluzione di eventuali controversie, nonché le ulteriori norme attinenti alla fase di esecuzione del rapporto, formano oggetto di specifiche previsioni dello schema di contratto.





Consorzio di Bonifica della Gallura

Allegati:

- Allegato 1: DGUE
- Allegato 2: Modello dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 144 commi 3 e 4 D.Lgs. 50/2016
- Allegato 3: Modello dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
- Allegato 4: Modello di offerta economica

